

## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 21 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Esami di abilitazione alla libera docenza. (886) . . . . .	659
PRESIDENTE . . . . .	659, 660, 662, 663, 664, 665, 666
MARCHESI . . . . .	660, 662, 663
ERMINI . . . . .	660, 662, 663, 665, 666
CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i> . . . . .	661
TESAURO . . . . .	661, 662, 663, 664, 665
SCAGLIA . . . . .	662
MORO ALDO . . . . .	662, 663
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	662, 663
SAILIS . . . . .	662
BERTOLA . . . . .	664, 666
RESCIGNO . . . . .	666
MALAGUGINI . . . . .	666

**La seduta comincia alle 9,30.**

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Esami di abilitazione alla libera docenza. (886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta iniziammo l'esame dell'articolo 3, del quale ritengo opportuno dare di nuovo lettura:

« Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione, nominata per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine.

Oltre i tre Commissari, il Consiglio Superiore (Sezione 1<sup>a</sup>) designa due Commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che, per giustificati motivi, non possono prendere parte ai lavori della Commissione.

Alla designazione dei componenti la Commissione la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore procede dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande d'ammissione alla sessione d'esami.

I professori o cultori che abbiano partecipato ai lavori di una Commissione non possono esser chiamati a far parte della nuova Commissione che, nella successiva sessione, è costituita per pronunciarsi sulle domande di abilitazione nella medesima disciplina.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4<sup>o</sup> grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma ».

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1952

A questo articolo furono presentati nella precedente seduta tre emendamenti, al primo comma, due dell'onorevole Ermini ed uno dell'onorevole Scaglia. Limitiamo, per ora, l'esame al primo comma.

MARCHESI. Alla fine della seduta precedente, io espressi il parere che le varie opinioni divergenti si potessero conciliare in un allargamento della rosa dei candidati designati dal Consiglio superiore. Però, essendo questa materia, della costituzione della commissione, assai importante, sono tornato a rifletterci ed ho mutato opinione. Ho pensato che la possibilità di fare una scelta potrebbe indurre, non dico il Ministro che non può attendere a tutto, ma qualcuno dell'amministrazione, incaricato di questa scelta, in tentazione di favoreggiamento. Più sono i nomi proposti per la costituzione della commissione, e più naturalmente sono favorite le tentazioni di accomodamenti propizi a questo o a quel candidato. Quindi, sarei del parere di mantenere il numero di tre. Tenendo, però, conto della osservazione fondatissima fatta dall'onorevole Tesauro, che, cioè, in sostanza, nel Consiglio superiore la designazione è fatta da un membro competente al quale gli altri si rimettono, ho pensato che si potrebbe provvedere stabilendo che due membri della commissione siano designati per un anno o anche per un biennio dalle facoltà, e il terzo dal Consiglio superiore.

PRESIDENTE. In sostanza, la proposta dell'onorevole Marchesi coincide con l'emendamento presentato dall'onorevole Scaglia, sostitutivo dal primo comma, che è del seguente tenore: « Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una commissione composta di tre professori della materia o di materie affini, di cui due eletti dai professori titolari della materia votando per un nome, e uno nominato dal Ministro su terna proposta dal Consiglio superiore ».

ERMINI. Il sistema della elezione della commissione da parte dei professori universitari, a prima vista, pare il sistema migliore, in quanto si parte dal presupposto che un titolare di cattedra sia persona che in nessun caso si lasci indurre in tentazione. Noi, però abbiamo una esperienza non molto convincente del sistema elettivo in relazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi, tanto che ho sentito che anche per queste commissioni il Ministro intende proporre un disegno di legge per riformare il sistema attuale, proprio per gli inconvenienti gravissimi cui esso ha dato luogo. Infatti, quando si è prossimi al concorso — nel nostro caso ciò si verificerebbe quando

si fosse prossimi alla libera docenza — avviene nelle università una specie di campagna elettorale con l'invio di lettere che invitano a votare per questo o per quel professore. E spesso succede che il miglior propagandista, che non è sempre la persona scientificamente più preparata, prevalga sugli altri. Tanto che ora, ripeto, anche per le commissioni di concorso si pensa di contemperare il sistema elettorale con un altro sistema, che può essere quello della scelta in una rosa di nomi, magari ricorrendo al sorteggio. Perché il solo sistema elettorale, specie per le commissioni di libera docenza, significa che se coloro i quali intendono presentarsi all'esame di libera docenza sono abili propagandisti, ottengono l'elezione dei commissari che essi vogliono.

Il sistema che io avevo proposto, tenendo presente quello che accade nei concorsi universitari, contemperava i due metodi di scelta. Vi dovrebbe essere, cioè, una indicazione piuttosto larga, rispetto alle persone che dovranno poi essere nominate, fatta da un consesso qualificato quale il Consiglio superiore. Tra questi nomi il Ministro avrebbe la possibilità di scegliere. Avevo proposto che fossero indicati al Ministro sei nomi, ma potremmo anche stabilire una rosa di nomi più ampia e l'estrazione a sorte.

Quanto all'emendamento presentato dall'onorevole Scaglia, debbo obiettare che si creerebbe un sistema elettorale piuttosto complicato e pesante.

MARCHESI. Desidero risponderò all'onorevole Ermini che, accettando le sue conclusioni, noi stabiliamo, pregiudizialmente, un reato di *ambitus* per tutte le elezioni che si facciano nelle facoltà universitarie. Finora alle cattedre universitarie si è provveduto con il sistema elettivo; ci sono state sì delle ingiustizie, ci sono stati dei risultati scandalosi (ma gli scandali talvolta sono provvidenziali) ma, di solito, le persone di merito hanno raggiunto la cattedra attraverso questa via.

D'altra parte, anche allargando la possibilità di scelta tra i designati del Consiglio superiore, si può incorrere in molti inconvenienti gravi. Può accadere, per esempio, di mettere insieme delle commissioni inconciliabili. È stato, appunto, ricordato il caso di una commissione in cui i commissari non riuscivano a mettersi d'accordo. Spesso ci sono delle opposizioni invincibili tra un professore e l'altro, e questo non è un vantaggio per un risultato obiettivo. Inoltre, non è escluso che le pressioni degli interessati abbiano potere anche nell'ambito del Consiglio

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1952

superiore. E potrei ricordare nomi e fatti che attestano il cattivo impiego di questi interventi.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Indubbiamente, il sistema elettivo rappresenta uno dei mezzi migliori per dare alla commissione un criterio rappresentativo. Ma mi lascia molto perplesso il fatto che una commissione, costituita con il sistema elettivo, può presentare gli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Marchesi, e, cioè, può essere composta in modo tale che i commissari non si mettano d'accordo. È, infatti, più facile che questo avvenga con il sistema elettivo che non con il sistema delle nomine.

Vi è anche un'altra considerazione che vorrei fare a titolo personale: che, cioè, questa commissione sarebbe irresponsabile, nel senso che non dovrebbe rispondere di fronte a nessuno del suo operato, essendo stata eletta. Quindi, il Parlamento non potrebbe esercitare la sua funzione di critica. Sia, quindi, il Ministro a nominare la commissione attraverso la designazione del Consiglio superiore, in modo che, in sede parlamentare, si possa far sentire, se ve ne sarà bisogno, una voce di critica.

TESAURO. Sono molto perplesso sul sistema da adottare, perché non è possibile disconoscere che l'esperienza ha largamente dimostrato che tutti i sistemi hanno dei pregi e dei difetti. Non dico che si possano superare tutti gli inconvenienti, ma, forse, col sistema di un maggior numero di commissari potremmo ovviare ad alcuni di essi. Quali sono i difetti che ha dimostrato l'attuale sistema? Anzitutto il monopolio di una scuola o di un gruppo di professori; il che è in contrasto con il principio ispiratore della privata docenza. Infatti, io posso anche ammettere che per la cattedra ufficiale si difendano delle posizioni. Però, quando ci troviamo di fronte a un istituto come quello della privata docenza, dobbiamo riconoscere che è assolutamente arbitrario mantenere un sistema che impedisce l'affermarsi di tutti gli indirizzi didattici e scientifici. Io penso che la soluzione migliore sia quella di allargare il numero dei componenti la commissione. Questo allargamento ha anche un'altra ragione di essere. È stato prospettato dall'onorevole Caronia, dall'onorevole Cessi e, sia pure in forma molto più ristretta, dall'onorevole Marchesi, che si dovrebbe tener conto anche della situazione delle singole università. Ora, l'allargamento darebbe la possibilità di una maggiore partecipazione, al conferimento della docenza, degli esponenti di tutte le facoltà. Ma, soprattutto,

impedirebbe il grave danno della combinazione a due. Per la libera docenza, infatti, l'esperienza ci dimostra che è sufficiente che si mettano d'accordo due professori, oppure, il che è ancora più grave, due candidati, perché la cosa sia virtualmente risolta. Per rimediare a questo inconveniente che abbiamo dovuto lamentare largamente, io penso che si debba aumentare il numero dei commissari da tre a cinque.

Rimane il problema, opportunamente prospettato dai colleghi Scaglia e Moro, se i commissari debbano essere nominati dal Ministro, su designazione vincolante del Consiglio superiore, oppure se debbano essere eletti. Dirò subito che non sono assolutamente d'accordo con l'onorevole Cremaschi sulla necessaria responsabilità del Ministro. Nel sistema attuale, che noi dobbiamo tenere gelosamente custodito, è riconosciuta l'autonomia delle università e, ancor prima della Costituzione, la riconosceva la basilare legge Casati del 1859 con le sue successive modifiche. Io penso che non dobbiamo essere proprio noi a stabilire una norma che vulneri questo principio fondamentale. D'altra parte, tale principio non solo è formalmente consacrato nella Carta costituzionale, ma anche risponde alle vere ed effettive esigenze. L'autonomia dà luogo, come tutte le autonomie, a molti inconvenienti. Però noi dobbiamo riconoscere che l'autonomia, come la libertà, ci dà molti più piaceri che dispiaceri. Io ritengo che l'autonomia universitaria sia stata largamente collaudata attraverso la lunga esperienza. Perciò, sono nettamente contrario alla instaurazione di un sistema anticostituzionale, quale quello di attribuire la responsabilità al Ministro.

E allora possiamo scegliere solamente tra due vie: o nomina da parte delle facoltà universitarie o del Consiglio superiore che è l'espressione in gran parte elettiva del corpo universitario; oppure ricorrere a un sistema misto, cioè a quello di una commissione con membri in parte designati dalle facoltà e in parte, come correttivo, dal Consiglio superiore. Su questo punto io sono molto perplesso. Potrebbe esserci, infatti, anche un'altra strada. Siamo in tema non di cattedre, ma di privata docenza, e si potrebbe anche arrivare al sistema della rotazione tra tutti i professori della materia: cinque per volta a turno.

Per scendere sul terreno pratico, proporrei la nomina di un comitato che formuli la redazione definitiva di questo articolo. Comprendo l'urgenza con la quale dobbiamo procedere, però ci troviamo di fronte a un sistema che ha sempre dato luogo a degli inconve-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1952

nienti, che ha lasciato sempre insoddisfatti, e varrebbe la pena di tentare di delineare un sistema che possa, non dico eliminare tutti gli inconvenienti, il che è impossibile, ma almeno ovviare a gran parte di essi.

**PRESIDENTE.** Vorrei pregare l'onorevole Tesauro di non insistere nella sua proposta. Egli potrebbe concretare le sue osservazioni sotto forma di emendamento all'emendamento Scaglia.

**TESAURO.** Accetto il suo consiglio, signor Presidente. Propongo che nell'emendamento Scaglia, laddove è detto: « composta di tre professori » si dica: « composta di cinque professori ».

**MARCHESI.** Vorrei proporre un emendamento all'emendamento Scaglia: anziché « eletti dai professori titolari della materia », si dica: « eletti dai professori delle competenti Facoltà ». Limitare il diritto di scelta ai titolari della materia significa, in qualche caso, limitarlo a due o tre persone; e, talvolta, potrebbe addirittura non esservi alcuno, perché il titolare della materia, in certe cattedre, può mancare. Propongo, quindi, che il potere di scelta sia esteso a tutta la facoltà, come è accaduto finora per tutte le designazioni dei concorsi universitari, e che, nello stesso tempo, spetti alla facoltà di designare anche un supplente. Dato che i supplenti sono due, uno sia designato dalla facoltà, l'altro dal Consiglio superiore.

**SCAGLIA.** Pensavo che si dovessero considerare supplenti quelli che seguono subito nella graduatoria.

**MORO ALDO.** Chiedo un chiarimento all'onorevole Marchesi: si intende che le facoltà si riuniscono e designano una persona?

**MARCHESI.** Ogni membro della facoltà abbia, secondo l'emendamento Scaglia, il diritto di indicare un nome.

**MORO ALDO.** Quindi i singoli membri delle facoltà dovrebbero votare individualmente come per le cattedre. Mi pare che questo complicherebbe il sistema, mentre si voleva impedire che anche per la libera docenza si muovesse tutta la grande macchina che si muove per i concorsi alle cattedre, incaricando della scelta i professori titolari della materia. Si potrebbe dire che, ove manchi il professore titolare della materia, il preside della facoltà designa un'altra persona al posto del titolare mancante. In questo modo si assicurerebbe la designazione da parte della facoltà.

**ERMINI.** Se vogliamo adottare questo sistema delle elezioni, cerchiamo di non far muovere tutta la facoltà per la designazione dei membri della commissione per la libera

docenza. Sappiamo quanto è difficile e pesante molte volte designare i componenti le commissioni di concorso. Perciò diciamo: « dai professori della materia o di materie strettamente affini », poiché talvolta la libera docenza può essere richiesta anche in materia non indicata nello ordinamento didattico. E sarà il Consiglio superiore a designare le affinità.

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Quanto all'emendamento Tesauro, preferirei che la commissione fosse composta di tre membri per ragioni di semplificazione ed anche di spesa. Prego anche la Commissione di scegliere, per la composizione della commissione di libera docenza, il sistema più semplice possibile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tesauro insiste nel suo emendamento sul numero dei componenti la commissione?

**TESAURO.** Non insisto.

**SAILIS.** Vorrei pregare la Commissione di esaminare attentamente la proposta che avevo affacciata nella seduta precedente. Questo sistema elettivo mette in moto una macchina troppo grande per i fini che si vogliono conseguire. Già ci sono lamentele molto diffuse, soprattutto nelle piccole università, perché, attraverso tale sistema, i concorsi universitari sono divenuti appannaggio solo dei professori eletti dalle grandi università. Basta, infatti, che Roma e Napoli si uniscano, perché le piccole università scompaiano.

Anche in occasione della inchiesta sulla scuola fatta dall'onorevole Gonella, varie facoltà hanno proposto di estrarre a sorte tra i professori titolari della materia e quelli delle materie affini otto o dieci nomi, escludendo i nomi di quei professori che hanno fatto parte della precedente sessione. In tal modo a me pare che si eviterebbero tutte le interferenze del Consiglio superiore, il quale deve esaurire la propria attività nell'interno dell'amministrazione, e si eviterebbero anche gli inconvenienti di una nomina fatta dal Ministro.

**MORO ALDO.** Vorrei esprimere il mio dissenso dalla impostazione dell'onorevole Sailis. Io penso che ci possono essere degli inconvenienti in ogni sistema elettorale; tuttavia è questo il contrassegno della democrazia, in quanto dobbiamo pensare che attraverso la libera elezione si esprima la volontà più consapevole e si operi la scelta migliore. Io non mi sentirei di sostituire a questo sistema il gioco cieco della sorte. Non credo che la sorte possa essere uno strumento di discriminazione, come è invece il sistema elettivo. E non sarei neppure favorevole ad

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1952

una automatica rotazione dei professori, come ha proposto l'onorevole Tesauro.

L'inconveniente della macchinosità mi pare sia eliminato nell'emendamento Scaglia, in quanto si chiamano a votare non tutti i professori titolari delle facoltà, ma le facoltà unitariamente considerate ed espresse attraverso il titolare della materia o, in mancanza di questi, attraverso il titolare della materia affine.

Vorrei pregare l'onorevole Marchesi di considerare se non possa modificare la sua posizione, date le difficoltà che ne deriverebbero per la complicata macchina che mette in moto, ed aderire all'emendamento Scaglia che nella sua semplicità meglio si adatta agli esami di libera docenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchesi mantiene il suo emendamento?

MARCHESI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Credo ci convenga votare prima sugli emendamenti all'emendamento Scaglia e, successivamente, gli emendamenti fondamentali, cominciando da quello Sailis che è il più lontano dal testo governativo.

Pongo in votazione l'emendamento Marchesi all'emendamento Scaglia:

« *Sostituire alle parole:* « titolari della materia » *le altre:* « titolari delle competenti facoltà ».

(Non è approvato).

Vi è ora un emendamento presentato dall'onorevole Ermini all'emendamento Scaglia:

« *Aggiungere alle parole:* « titolari della materia » *le altre:* « o in mancanza di materie affini ».

MORO ALDO. Mi sembra che siamo incorsi in un equivoco. L'onorevole Ermini pensava al caso in cui non vi fossero professori titolari della materia tra gli eligendi. In tal caso proponeva di far ricorso ai professori di materie affini. Io, nel mio ultimo intervento, non mi sono occupato di questo problema; mi riferivo, invece, al caso in cui nella facoltà non vi fossero titolari della materia. Quindi metterei: « o, dove nella facoltà non vi siano titolari della materia, dai professori titolari delle materie affini secondo indicazione fatta preventivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

ERMINI. Accetto la formulazione dell'onorevole Moro.

TESAURO. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze alle quali si arriverebbe per alcune materie. Faccio un esempio: in diritto costituzionale i titolari della materia sarebbero in

minoranza rispetto al numero dei posti di ruolo assegnati alla materia. È allora possibile che coloro che non sono della materia debbano imporre la loro volontà ai titolari della materia? E lo stesso si potrebbe dire per altre materie, particolarmente nel campo delle scienze.

Invito, pertanto, i colleghi a meditare sulle gravi conseguenze che apporterebbe una innovazione di tale genere.

MARCHESI. In taluni casi le facoltà costituiscono appunto dei corpi consultivi.

TESAURO. Io sono d'accordo con lei; purtroppo, non si è compreso il suo emendamento.

ERMINI. Il pericolo a cui accenna l'onorevole Tesauro effettivamente esiste. Penso ad una libera docenza in lingua e letteratura araba: avremmo, fra gli elettori, uno o due professori titolari della materia e poi altri venticinque professori di altre materie.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò accade in tutti i concorsi.

MORO ALDO. A me pare che l'inconveniente denunciato dall'onorevole Tesauro sarebbe stato, in realtà, più grave con la votazione da parte di tutta la facoltà. I professori di diritto costituzionale saranno, se mai, in conflitto con circa altrettanti professori di materie affini; nell'altro caso, invece, con centinaia di professori che non hanno niente a che fare con quella materia.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo che il sistema migliore sia quello proposto dall'onorevole Scaglia, corretto dall'emendamento Moro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Moro-Ermini all'emendamento Scaglia:

« *Aggiungere dopo le parole:* « professori titolari della materia » *le altre:* « o, dove nelle facoltà non vi siano titolari della materia, dai professori titolari delle materie affini, secondo indicazione fatta preventivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

(Non è approvato).

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti fondamentali. Ve ne è anzitutto uno dell'onorevole Sailis che dice:

« *All'articolo 3, dopo le parole:* Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una commissione nominata per ciascuna sessione dal Ministro della pubblica istruzione, *aggiungere le seguenti:* su 10 nomi scelti a sorte tra i titolari della materia e di materie affini ».

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1952

Vi è poi un emendamento, presentato ora, degli onorevoli Tesauro e Lazzati:

« Al 1° comma dell'articolo 3, dopo le parole: Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una commissione, far seguire le altre: composta di tre professori... sorteggiati tra tutti i titolari della materia e, in mancanza, tra i titolari di materie affini, designati preventivamente dal Consiglio Superiore ».

Vi è, infine, l'emendamento Scaglia, che la Commissione già conosce e il cui testo è rimasto invariato, essendo state respinte tutte le modifiche proposte al testo stesso.

BERTOLA. Vorrei proporre al Presidente che la Commissione, per semplificare, votasse per ora sul sistema da adottare, se quello elettivo e quello per estrazione a sorte. Successivamente, si voterebbe sui particolari.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione la prima parola dell'emendamento Tesauro-Lazzati: « sorteggiati ». Se la Commissione la approverà, s'intenderà che essa abbia voluto adottare il sistema dell'estrazione a sorte; successivamente saranno votati gli emendamenti Tesauro-Lazzati e Sailis, relativi ai particolari del sistema. In caso contrario, gli emendamenti Tesauro-Lazzati e Sailis s'intenderanno respinti e, con essi, il sistema dell'estrazione a sorte.

Pongo in votazione la parola « sorteggiati ».  
(Non è approvata).

Rimane allora l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dall'onorevole Scaglia, il cui testo è il seguente:

« Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una commissione composta di tre professori della materia o di materie affini, di cui due eletti dai professori titolari della materia votando per un nome e uno nominato dal Ministro su terna proposta dal Consiglio Superiore ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Giunti a questo punto, debbo far presente agli onorevoli colleghi che la Commissione ha già votato l'articolo 2 del disegno di legge, che suona così:

« La libera docenza può essere concessa oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle università e degli istituti di istruzione universitari, anche in altre discipline ».

Il che presuppone che vi possono essere liberi docenti in materie per le quali non esistono titolari. Come si potrebbe procedere in questo caso ?

TESAURO. Propongo il seguente comma aggiuntivo:

« Qualora i titolari della materia siano in numero inferiore a tre, la Commissione è nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Tesauro.

(È approvato).

Con l'approvazione dell'emendamento Scaglia, gli emendamenti illustrati dall'onorevole Ermini nella scorsa seduta debbono essere considerati decaduti.

Passiamo al secondo comma dell'articolo 3:

« Oltre i tre Commissari, il Consiglio Superiore (Sezione 1ª) designa due Commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che, per giustificati motivi, non possono prendere parte ai lavori della Commissione ».

Abbiamo un emendamento sostitutivo dell'onorevole Scaglia: « A sostituire i membri eletti della commissione, che per giustificati motivi non possono prendere parte ai lavori della commissione, sono chiamati coloro che seguono in ordine di votazione. Per la eventuale sostituzione del membro della commissione nominato su proposta del Consiglio superiore, provvede il Ministro, con la nomina di uno degli altri due compresi nella terna del Consiglio Superiore ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

« Alla designazione dei componenti la Commissione la Sezione 1ª del Consiglio Superiore procede dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande d'ammissione alla sessione d'esami ».

Mi pare che questo comma non abbia più ragione d'essere.

Pongo in votazione la sua soppressione.

(È approvata).

Passiamo al quarto comma.

« I professori o cultori che abbiano partecipato ai lavori di una Commissione non possono esser chiamati a far parte della nuova

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1952

Commissione che, nella successiva sessione, è costituita per pronunziarsi sulle domande di abilitazione nella medesima disciplina ».

L'onorevole Marchesi ha presentato un emendamento soppressivo di questo comma.

Pongo in votazione la soppressione del quarto comma.

(È approvata).

Passiamo al quinto comma:

« Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4° grado incluso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto comma:

« Le Commissioni si riuniscono in Roma. »

(È approvato).

L'articolo 3 risulta, pertanto, del seguente tenore:

« Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione composta di tre professori della materia o di materia affine, di cui due eletti dai professori titolari della materia votando per un nome solo ed uno nominato dal Ministro su terna proposta del Consiglio Superiore.

Qualora i titolari della materia siano in numero inferiore a tre, la Commissione è nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore.

A sostituire i membri eletti che, per giustificati motivi, non possano prendere parte ai lavori della Commissione, sono chiamati coloro che seguono in ordine di votazione.

Per l'eventuale sostituzione del membro della Commissione nominato su proposta del Consiglio Superiore, provvede il Ministro con la nomina di uno degli altri due compresi nella terna del Consiglio Superiore.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al IV grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma ».

Passiamo all'articolo 4:

« Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione. Se le conclusioni della Commissione, favorevoli alla concessione dell'abilitazione, sono prese a semplice maggioranza, la Sezione 1<sup>a</sup>

del Consiglio Superiore si pronuncerà anche nel merito.

La relazione della Commissione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

L'onorevole Ermini ha presentato un emendamento soppressivo della seconda parte del primo comma, cioè delle parole: « Se le conclusioni della Commissione, favorevoli alla concessione della abilitazione, sono prese a semplice maggioranza, la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore si pronuncerà anche nel merito ».

ERMINI. Con questa disposizione si vorrebbe introdurre un principio del tutto nuovo: che le deliberazioni prese a maggioranza non hanno valore definitivo. Non solo, ma si delega, in questi casi, il giudizio di merito al Consiglio Superiore, dove può non esserci nessun competente in quella determinata materia. Non sarebbe più la maggioranza a decidere, ma diverrebbe competente il Consiglio Superiore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione della seconda parte del primo comma.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 4 così modificato:

« Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.

La relazione della Commissione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

(È approvato).

L'onorevole Ermini ha proposto un articolo 4-bis:

« L'abilitazione alla libera docenza non dà il diritto di fregiarsi del titolo di professore ».

ERMINI. Questo divieto del titolo rappresenta non solo una consuetudine, ma costituisce una norma applicata in molte nazioni straniere. Professore è il titolare della materia o colui che è incaricato di insegnamento ufficiale nell'università. L'altro è un libero docente e la mia richiesta è che esso si chiami soltanto libero docente. Non si tratta di colpire la libera docenza, ma di diminuire il numero degli aspiranti o meglio di escludere dalla libera docenza coloro — e ve ne sono molti — che mirano solo allo scopo di fregiarsi del titolo di professore.

TESAURO. Pregherei l'onorevole Ermini di voler ritirare questo articolo aggiuntivo. Già in base alla legge attuale il libero docente non ha diritto al titolo di professore; inoltre, non può esistere una disposizione legislativa.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1952

in cui si dica che non si può commettere un abuso.

BERTOLA. Posso essere d'accordo, nella sostanza, con l'onorevole Ermini, ma credo che la sua proposta non si possa sostenere giuridicamente; giacché, se non vado errato, il titolo di professore non è tutelato da nessuna legge. Il titolo di professore indica colui che professa un determinato insegnamento, qualunque esso sia. Soltanto il titolo accademico di dottore è tutelato dalla legge.

RESCIGNO. Anche io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Ermini; ma non per le ragioni prospettate dall'onorevole Tesauro, bensì per quelle esposte dal collega Bertola. Quale altro titolo dovrebbe avere colui che affronta questo esame per la libera docenza, che abbiamo ritenuto dover rendere particolarmente rigoroso, quantunque la sola norma che potesse renderlo veramente tale e, cioè, quella del numero chiuso, sia stata tolta? Con l'occasione dichiaro che voterò contro la legge, anche per un'altra ragione, che si è richiesto un intervallo di anni tra la laurea e la presentazione alla libera docenza.

Ad ogni modo, vietando il titolo di professore, si toglierebbe forse l'incentivo maggiore alla libera docenza, perché è appunto l'essere parificati nel titolo — un tempo si chiamavano professori parificati — che spinge delle persone degnissime a prendere la libera docenza. E ricordiamo che c'è stato un periodo in cui i liberi docenti non avevano nulla da invidiare ai professori titolari.

ERMINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 5:

« Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza è fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario.

La tassa per l'esercizio della libera docenza è fissata in lire 3000, da versarsi alla Università od Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.

La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Università od Istituto superiore ».

Non essendovi alcun emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.

Nella prima applicazione della presente legge può farsi luogo alla sessione d'esami anche in discipline per le quali già fu indetta la sessione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947, n. 525 ».

Per coordinamento con i precedenti articoli, si rende necessaria la soppressione del secondo comma.

Pongo in votazione l'articolo 6, così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quella della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Non mi pare che in questa legge vi sia un motivo tale di urgenza da giustificare che entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Basta riportarsi al termine costituzionale di 15 giorni dalla pubblicazione.

Pongo in votazione la soppressione delle parole « che entra in vigore » fino alla fine.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 7, così modificato.

(È approvato).

MALAGUGINI. Vorrei pregare il Presidente, dato che il disegno di legge non ha un carattere di assoluta urgenza, che ci desse modo di vedere questo disegno di legge nella formulazione definitiva coordinata, prima di procedere alla votazione per scrutinio segreto, in modo che il nostro voto possa essere espresso con completa coscienza.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**La seduta termina alle 11,15.**